

Nuova veste per il bonus aggregazioni

Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Novità in vista per gli incentivi alle aggregazioni aziendali realizzate mediante operazioni straordinarie: la bozza del decreto Sostegni bis modifica l'orizzonte temporale di riferimento. In particolare, viene ristretto il periodo di applicazione (previsto dal decreto Crescita 2019) del riconoscimento gratuito ai fini IRES e IRAP del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali: le operazioni di fusione, scissione e conferimento devono essere effettuate entro il termine del 31 dicembre 2021 (anziché 31 dicembre 2022). Aumenta invece l'arco temporale interessato dall'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021, che consente la trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di ACE maturate nei periodi precedenti (trasformazione delle DTA, deferred tax asset, in crediti d'imposta).

Il decreto Sostegni bis interviene anche sugli **incentivi alle aggregazioni aziendali** realizzate mediante **operazioni straordinarie**. La bozza del provvedimento, infatti, modifica soprattutto l'**orizzonte temporale** di riferimento.

Ricordiamo preliminarmente che sono oggi in vigore, **in contemporanea, due norme agevolative**:

- l'art. 11 del D.L. n. 34/2019, che prevede il riconoscimento gratuito ai fini IRES e IRAP del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali;
- l'art. 1, commi da 233 a 243, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che consente la trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di ACE maturate nei periodi precedenti (trasformazione delle DTA, deferred tax asset, in crediti d'imposta).

Le novità

Sintetizziamo innanzi tutto le modifiche che vengono proposte.

Per quanto riguarda la norma del 2019, viene **ristretto il periodo di applicazione dei benefici**: le operazioni di fusione, scissione e conferimento devono essere effettuate **entro il termine del 31 dicembre 2021** (anziché del 31 dicembre 2022).

Sull'altro fronte, l'agevolazione introdotta nel 2020 **aumenta l'arco temporale** interessato; le modifiche alla legge n. 178/2020 sono infatti le seguenti:

- possibilità di adottare le **delibere entro il 30 giugno 2022** (anziché entro il 31 dicembre 2021);
- nel caso di **acquisizioni avvenute entro il 30 giugno 2022** (e non più entro il 31 dicembre 2021), possibilità di realizzare l'operazione straordinaria entro tre anni (e non più un anno);
- innalzamento della **soglia massima** dell'importo limite dal 2 al **3 per cento** delle attività delle società interessate alle operazioni.

Vengono poi rivisti due aspetti relativi ai gruppi che hanno adottato il **consolidato fiscale**:

- calcolo del **beneficio su tutte le perdite riportate a nuovo** dalla società consolidante, indipendentemente dal soggetto partecipante al consolidato che ha apportato le perdite;

- per le **società capogruppo**, utilizzo, ai fini del calcolo della percentuale massima, dei valori risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (anziché dalla situazione patrimoniale di fusione).

Questo ultimo aspetto, peraltro, come nota la stessa relazione tecnica al decreto, non sembra però destinato ad apportare benefici rilevanti, visto che si stima un aumento medio del 15% degli asset di riferimento, ma che comunque l'importo più elevato di attività delle società partecipanti all'operazione deve essere escluso dal calcolo.

L'agevolazione 2021-2022 in sintesi

Possiamo riepilogare le principali caratteristiche del **bonus aggregazioni 2021-2022** tenendo conto delle modifiche che vengono ora inserite nel corpo normativo.

Ricordiamo preliminarmente che la disposizione si fonda sulla possibilità di **trasformare le imposte anticipate** sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE in **crediti di imposta**. Non sono quindi interessate all'incentivo tutte le operazioni di aggregazioni tra società che non presentano questi elementi.

Le operazioni rilevanti.

Il beneficio può essere applicato dalle società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda che sono state deliberate entro il 30 giugno 2022. Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione una sola volta.

Le società ammesse

Le entità che risultano dall'operazione di aggregazione aziendale devono essere:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società europea (regolamento CE n. 2157/2001);
- società cooperative (regolamento CE n. 1435/2003).

Il **bonus** è invece **escluso** per le aggregazioni che vedono quali soggetti finali:

- le società di persone;
- le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.

Sono esclusi i soggetti tra i quali esiste già nei fatti un'aggregazione: sono tali le società controllate e le società controllanti, oppure quelle assoggettate a un comune controllo.

La norma richiede che alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti le società non facciano o abbiano fatto parte dello stesso gruppo e che tra di esse non esistano rapporti di partecipazione superiori al 20%. È inoltre necessario che le società siano operative da almeno due anni.

Le operazioni di acquisizione

La norma contiene una **previsione innovativa** rispetto al passato, che consente di applicare il beneficio alle operazioni che nella realtà si concretizzeranno in misura maggiore, ovvero le operazioni di **aggregazione mediante acquisizione**. Viene infatti stabilito che le nuove

disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022. Le due principali operazioni mediante le quali si può acquisire il controllo sono quindi quelle di acquisto oppure di conferimento delle partecipazioni.

In tale ipotesi occorre che **entro tre anni** dalla data di acquisizione del controllo abbia **efficacia giuridica** una delle operazioni di fusione, scissione o conferimento. Le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

Il beneficio

Sono rilevanti le imposte anticipate determinate in relazione alle perdite fiscali e le eccedenze di ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.

L'agevolazione riguarda le perdite e le eccedenze ACE delle diverse società coinvolte (incorporata e incorporante, scissa e beneficiaria), tranne nel caso di conferimento per il quale, invece, sulla base del tenore letterale della norma, sembrano essere interessati solo i dati della conferitaria.

Queste imposte possono anche essere determinate in sede di applicazione del beneficio: la norma dispone chiaramente che **non è rilevante** la loro **iscrizione in bilancio**.

In estrema sintesi, quindi, si determinano le imposte anticipate e le si trasformano in crediti di imposta.

La **trasformazione** in crediti di imposta avviene in **due tempi**:

- per 1/4 a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione;
- per 3/4 dall'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

Quindi, se ipotizziamo una fusione con efficacia (iscrizione dell'ultimo atto presso il Registro delle imprese) che cade nel 2021, i tre quarti rinviati saranno utilizzabili a partire dall'esercizio 2022.

Questo passaggio però non è gratuito, ma richiede il pagamento di una "**commissione**" del **25%** (deducibile per cassa da IRES e IRAP).

Va tenuto conto che il **pagamento** della commissione è **sfasato** rispetto alla fruizione del beneficio:

- il 40% deve avvenire entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;
- il rimanente 60% deve essere pagato entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.

Si può determinare in modo sintetico il beneficio: per ogni 100 euro di perdite riportabili, ad esempio, le imposte anticipate sono pari a 24 (IRES) e la commissione dovuta è pari a 6 (il 25% di 24): il risultato è che il 18% dell'importo delle perdite diventa un credito d'imposta.

Ovviamente, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'aggregazione, le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla trasformazione delle imposte anticipate in crediti non possono più essere utilizzate.

I limiti

Non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono generare credito: è previsto infatti un **importo complessivo massimo**, pari al **3%** delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione di aggregazione. Nella determinazione di questo limite la norma accentua le **complicazioni**, infatti:

- (nel caso di fusioni o scissioni) bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore;

- (nel caso di conferimento) il limite del 3% riguarda le attività che vengono conferite.

Occorre però considerare un altro aspetto: quando si realizzano fusioni o scissioni, esistono condizioni e limiti per il riporto delle perdite pregresse: l'art. 172, comma 7 del TUIR prevede infatti che si debbano superare **test di vitalità** (ricavi e spese per i dipendenti) e che gli importi riportabili non possano eccedere l'ammontare del patrimonio netto sterilizzato dei versamenti negli ultimi 24 mesi precedenti.

Queste condizioni e questi limiti devono essere applicati anche alle aggregazioni mediante conferimento: in particolare, i limiti riguardano le perdite (e le eccedenze di ACE) del soggetto conferitario. In tal caso per poter effettuare le verifiche indicate, è obbligatoria la **redazione della situazione patrimoniale** ai sensi dell'art. 2501-*quater*, commi 1 e 2, c.c..

Il credito di imposta

Il credito d'imposta:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo;
- può essere ceduto (art. 43-*bis* o art. 43-*ter*, D.P.R. n. 600/1973);
- può essere chiesto a rimborso;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese generali (art. 109, comma 5, TUIR).